

Proposta N° 133 Prot. Data 02/04/2015		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
--	---	---

Comune di Alcamo

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 124 del Reg. Data 02/04/2015	OGGETTO:	ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. LAVORO N. 2119 RG 2014 DEL 12/03/2015. PRESA D'ATTO. ESECUZIONE
Parte riservata al Settore: Servizi Economico-Finanziari Bilancio 2015 - provvisorio ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	Ass. Anz. Coppola Vincenzo	X		X		
3)	Assessore Culmone Renato	X		X		
4)	Ass. V/Sindaco. Cusumano Salvatore	X		X		
5)	Assessore Manno Antonino	X		X		
6)	Assessore Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
7)	Assessore Papa Stefano	X		X		

Presiede il Sindaco **Dott. Sebastiano Bonventre**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 , su specifica direttiva dell'Assessore al Personale Dott. Antonino Manno e-mail del 01/04/2015 sottopone la seguente deliberazione avente ad oggetto: Ordinanza del Tribunale di Trapani Sez. Lavoro n. 2119 RG 2014 del 12/03/2015. Presa d'atto. Esecuzione.

Vista l'allegata Ordinanza ex art. 700 C.P.C. emessa dal Tribunale di Trapani Sez. lavoro n. 2119 R.G. 2014 del 12/03/2015 e notificata a questa Pubblica Amministrazione il 25/03/2015;

Vista e premessa la deliberazione della Giunta Municipale n. 281 del 07/08/2014 a mezzo della quale l'Amministrazione Comunale avvio' la procedura sanzionatoria di sostituzione del lavoratore socialmente utile Signora ALESI GISELLA ai sensi del disposto di cui all'art. 8 comma 13 del D.L.vo 468/1997;

Atteso il provvedimento di decadenza emesso dall'Ufficio del Lavoro di Alcamo in data 03/09/2014 ;

Atteso che avverso detti provvedimenti la lavoratrice socialmente utile Signora ALESI GISELLA ha frapposto ricorso, ex art. 409 e seg. C.P.C. al Tribunale di Trapani in data 02/12/2014 chiedendo la tutela cautelare di cui all'art. 700 C.P.C. per la reintegrazione nel bacino dei lavori socialmente utili di cui al D.L.vo 468/1997 e D.L.vo 81/2000 ;

Ritenuto doveroso dare tempestiva esecuzione alla statuizione cautelare del Giudice del Lavoro al fine di evitare ulteriori aggravii di oneri moratori e/o risarcitori in capo a questa P.A. e fatta salva, comunque, la possibilità di proporre gravami avverso la prefata ordinanza cautelare;

Attese le competenze della Giunta Municipale ex art. 15 L.R. 44/1991, testo vigente;

Visto il vigente O.R.E.L

Visto il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego)

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) In esecuzione della allegata Ordinanza del Tribunale di Trapani Sez. Lavoro n. 2118 del 13/03/2015 reinserire nel bacino dei lavoratori socialmente utili di cui al D.L.vo 468/1997 e di cui al D.L.vo 81/2000 la lavoratrice ALESI GISELLA, nata in Alcamo il 14/07/1976 dando mandato al Settore Risorse Umane per gli atti gestionali conseguenti verso l'INPS e l'U.P.L.;
- 2) Mandare al Settore Servizi Finanziari per l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
- 3) Pubblicare nelle forme di rito albo pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Ordinanza del Tribunale di Trapani Sez. Lavoro n. 2119 RG 2014 del 12/03/2015. Presa d'atto. Esecuzione

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l' O.EE.LL. vigente in Sicilia;

ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: Ordinanza del Tribunale di Trapani Sez. Lavoro n. 2119 RG 2014 del 12/03/2015. Presa d'atto. Esecuzione

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere ;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Coppola Vincenzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì

Il segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 05/04/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/04/2015

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

25 MAR. 2015

CITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

25 MAR. 2015

Prot. n. 13688 del

Assegnata al Settore

Il Segretario Generale

25 MAR. 2015



Petrusa

Copia
esente
di notifiche a mani
con urgenza

TRIBUNALE DI TRAPANI

19/2014

R.G.



N. Reg. per.

Anno

LAVORO

depositato il 2 DIC 2014

Giudice designato **IL GIUDICE**
Dr. Mauro Petrusa

CAUSA CIVILE

TRA

Stefano Petrusa

Aless. Giselle

D. Craso

UDIENZA

4/2/15

Ris 11.3.15 (D)

ORD

Acc. per

CONTRO

Comune Alcamo

OGGETTO

Art. 700

Sent.N.

Depos.it

N. 2119 RG. 2014;



TRIBUNALE di TRAPANI

Il giudice dott. Mauro Petrusa, a scioglimento della riserva assunta in data 11.3.2015, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
ex art. 700 c.p.c.

La parte ricorrente ha esposto di aver lavorato come L.S.U. per il Comune di Alcamo e che quest'ultimo, con delibera del 7.8.14 n. 281, ha pronunciato la decadenza dal rapporto a causa di assenza ingiustificata. Ha quindi chiesto, previa disapplicazione di tale delibera, la reintegra nel posto precedentemente ricoperto, oltre al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) per l'ammontare di € 100.000.

in particolare, la ricorrente riferisce:

- di aver chiesto in data 27.5.2014 al Comune resistente la sospensione del rapporto dal 1.7.14 al 4.8.14 per poter svolgere un ciclo terapeutico di riproduzione assistita;
- di essere stata dimessa dalla struttura sanitaria il 25.6.2014, con prescrizione di proseguire le cure fino al 23.7.14;
- che le è stata notificata la nota prot. 35002 del 11.7.14 con la quale le veniva comunicato da parte del Comune resistente che la richiesta di sospensione avrebbe potuto essere accolta solo a seguito di formale provvedimento dell'ufficio, con conseguente invito a rientrare in servizio;
- che, per motivi di salute, non le è stato possibile rientrare in servizio;
- che, *"a causa dello stress ingenerato ... dalla comunicazione predetta"* ha accusato una interruzione della gravidanza;
- che, in data 8.8.14, ha trasmesso tutta la documentazione medica al Comune resistente il quale, con missiva del 1.10.2014, ha replicato che *"lo stato morboso venne rappresentato solo e soltanto in data 8.8.14"*
- che il 11.8.14 venne pronunciata la decadenza dal bacino dei lavoratori RSU.

* * *

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di parte resistente inerente al (ritenuto) difetto di giurisdizione del G.O.

Posto che, come correttamente affermato in memoria, il rapporto intercorso fra le parti non possa essere qualificato come "rapporto di lavoro", ma deve dirsi che lo stesso ha connotati *lato sensu* previdenziali (cfr. SU. Cass. 3508/05), non per questo sussiste la giurisdizione del G.A.

Al contrario, attesa la mancanza di statuizioni espressive di potestà autoritative, sarà il G.O. (competente per le cause di natura previdenziale) ad avere cognizione della vicenda. Sul punto cfr. fra le molte, Cass. SU 3/07.

Nel merito il ricorso la **domanda di riammissione in servizio** va accolta.

Per quanto concerne il *fumus boni juris*.

L'art. 8 del D.lgs. n. 468/97, così come modificato nel 2001, disciplina due distinte ipotesi di sospensione:

- 1) al comma 11 l'ipotesi di assenza per malattia, che "non comportano la sospensione dell'assegno", purchè "documentate".
- 2) al comma 12 le ipotesi di "assenze dovute a motivi personali" le quali, "anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno".

In altri termini, la Lavoratore che chieda di assentarsi per malattia ha l'onere di documentare la propria situazione, mentre, quello che voglia assentarsi per altri motivi "personali", invece, non ha alcun onere, purchè tali motivi siano giustificati, ossia, ontologicamente adeguati e non meramente pretestuosi.

Ebbene: con la missiva del 27.5.14 e con la richiesta di proroga del 17.6.14 (docc. 3 e 4 fasc. ricorrente), la lavoratrice ha chiesto la sospensione dal servizio "per motivi personali".

E' evidente che la stessa intendesse fare riferimento alla seconda delle predette ipotesi e non alla prima.

Costei, pertanto, non era chiamata a documentare alcunchè ed il fatto (lamentato dal Comune resistente) che solo ad agosto era stata trasmessa la documentazione medica, è del tutto irrilevante. La ricorrente, infatti, neppure ad agosto era tenuta a trasmettere tale documentazione, posto che la fattispecie di riferimento non era quella del comma 11, bensì quella del comma 12 dell'art. 8 sopra richiamato.

Del resto, neppure risulta che il motivo di assenza della ricorrente fosse capriccioso, pretestuoso od ontologicamente inidoneo a giustificare l'assenza. Al contrario: la ricorrente ha solo cercato di godere di un proprio diritto costituzionalmente garantito senza perdere il trattamento previdenziale in godimento bensì, solo accettando la sospensione dello stesso, come la legge le consente.

Alle considerazioni che precedono se ne aggiunge un'altra che è troncante: la competenza alla cancellazione del lavoratore socialmente utile non è del soggetto utilizzatore, bensì del Centro per l'Impiego territorialmente competente (ossia, di un'articolazione della Regione).

Il soggetto utilizzatore, infatti, ha solo poteri di natura organizzativa (trattandosi del beneficiario della prestazione lavorativa).

Nel caso di specie, la Regione, con ben due comunicazioni dirette al Comune di Alcamo (docc. 18 e 24 fac. ric.), non solo ha ribadito di essere unico soggetto titolare dei poteri sanzionatori, ma ha pure motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di non ravvisare alcuna ipotesi di decadenza (viste le evoluzioni normative registratesi in materia ex D.lgs. n. 81/00).

Appare quindi incomprensibile l'atteggiamento del Comune resistente.

Va pure ravvisato, con riferimento alla domanda in esame, il *periculum in mora*, attesa la perdita di un beneficio previdenziale collegato allo stato di bisogno economico (il *periculum*, in altri termini, è *in re ipsa*).

Il trattamento economico illegittimamente soppresso va ripristinato con decorrenza dal 5.9.2014 (attesa l'indisponibilità della ricorrente a svolgere l'attività anteriormente a tale momento, cfr. doc. 4 fasc. ric.).

Per quanto concerne la **domanda risarcitoria**, invece, la stessa va rigettata, non potendosi ravvisare, con riferimento alla stessa, il necessario *periculum in mora*.

Ogni pretesa inerente al risarcimento del danno, infatti, potrà essere azionata per le vie ordinarie senza alcun danno irreparabile in capo alla ricorrente.

Ogni questione sul *fumus boni juris* va ritenuta assorbita.

Le spese di lite vanno compensate nella misura dei $\frac{3}{4}$ atteso l'accoglimento solo parziale del ricorso.

La restante parte va posta a carico del Comune resistente secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

- Ordina al Comune di Alcamo di reintegrare la ricorrente nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta e a corrisponderle il trattamento economico a decorrere dal 5.9.2014;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese di lite nella misura dei 3/4 e pone a carico del resistente la parte residua, che liquida in € 750,00 da versare nei confronti dell'Erario.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Trapani il 12.3.2015

Il Giudice
Mauro Petrusa



Copia conforme all'originale

Trapani,

24 MAR 2015



Il Funzionario Giudiziario

F.TO Francesca Gandolfo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Per titolo esecutivo che si rilascia all'avv. D. Giaro

Trapani,

24 MAR 2015



Il Funzionario Giudiziario

F.TO Francesca Gandolfo

Copia conforme ad altra copia rilasciata per la prima volta in forma esecutiva

all'avv. D. Giaro per gli usi di legge.

Trapani,

24 MAR 2015

Il Funzionario Giudiziario

Francesca Gandolfo

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:

Ordinanza del Tribunale di Trapani Sez. Lavoro n. 2119 RG 2014 del 12/03/2015. Presa d'atto. Esecuzione.

Il sottoscritto Dirigente Settore Risorse Umane .

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto con riferimento:

Alcamo, li 01 Aprile 2014

Il Dirigente di Settore
Dott. Marco Cascio

Il sottoscritto Dirigente del Servizio FINANZIARIO

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 21/4/2014

Il Dirigente di Settore
Dott. Sebastiano Luppino